



Agli studenti
Alle famiglie
Sito WEB

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: Disciplina assenze, deroghe e giustificiche

Avendo constatato il perdurare di dubbi interpretativi e perplessità circa l'applicazione della normativa relativa alle assenze degli alunni, si puntualizza quanto segue:

- 1) Le norme di riferimento (art. 14 c. 7 del DPR 122/09 e la C.M n.20 del 4 marzo 2011) prevedono che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" e che il superamento di tale limite, "comprensivo delle **deroghe riconosciute**", comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Pertanto, tra le possibili situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza, vanno sicuramente contemplati i **gravi motivi di salute** adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate, etc.
- 2) Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto hanno perciò individuato **nell'assenza continuativa per più giorni** (almeno 5), dovuta a certificati motivi di salute, una delle deroghe legittime per il calcolo del monte ore; occorre però ricordare che in base alla recente normativa Regionale, la scuola **non** richiede più alcun certificato per il **rientro** a scuola. Si è, invece, assistito, in questi primi mesi, al fenomeno di richiesta di propria iniziativa da parte delle famiglie al proprio medico curante di certificati medici per giustificare assenze anche di un solo giorno o, comunque, anche quando si è ben lontani dalla soglia di criticità per la validità dell'anno scolastico. Si ricorda che la scuola non può accettare certificati presentati "a posteriori", cioè a distanza di tempo dall'eventuale periodo di assenza, ma essi devono essere protocollati al rientro dell'alunno in classe. Pertanto, al medico curante, su richiesta della famiglia, potrà essere richiesta certificazione, previa visita personale, che riporti il **giorno di inizio e fine della malattia**, solo se vi è un **fondato rischio di superamento del monte ore (264)** di assenze previsto. E' fatta eccezione per quelle patologie che richiedono assenze anche di un solo giorno, ma perduranti per un lungo periodo di tempo per cui potrà essere presentato un unico certificato, a cura del medico di base o altra struttura pubblica, che copra l'intero periodo o più certificati per ciascun giorno di assenza.
- 3) Dal momento che il computo delle ore di assenza si riferisce allo svolgimento delle attività didattiche, si procederà a non computare nel monte ore l'assenza nel giorno dello svolgimento delle assemblee di istituto.

Il dirigente scolastico

Rossella Monti